

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANCINO, CECCATELLI, ALIVERTI, MAZZOLA, DE GIUSEPPE, LIPARI, LOMBARDI, BOMPIANI, FALCUCCI, CAPPELLI, ACQUARONE, CONDORELLI, DI LEMBO, FONTANA Alessandro, GRAZIANI, GUZZETTI, MELOTTO, MEZZAPESA, MONTRESORI, PINTO, SANTALCO, MANZINI, COVELLO, BEORCHIA, BAUSI, GIACOVAZZO, COLOMBO, PATRIARCA, AZZARÀ, COVIELLO, SARTORI, FABRIS, FIORET, FONTANA Walter, LAURIA, MURMURA, BUSSETI, MICOLINI, FONTANA Giovanni, MORA, FONTANA Elio, ANGELONI, GIAGU DEMARTINI, GOLFA-RI, VETTORI, FOSCHI, PULLI, NERI, DUÒ, BOGGIO, DE ROSA, BONORA, CARTA, BOSCO, VENTRE, ZANGARA, CHIMENTI, NIEDDU, PARISI, IANNIELLO, DE CINQUE, PERINA, BERNARDI, IANNI, FAVILLA, TANI, PERUGINI, DI STEFANO, TRIGLIA, LEONARDI, AZZARETTI, CUMINETTI, SALERNO e TOTH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1991

Norme per una politica della famiglia

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge nasce, in una situazione di profondi cambiamenti del costume, di ricerca di più attuali piani di riferimento culturale, di accresciuta domanda di famiglia, dalla esigenza obiettiva di riqualificare le linee portanti della politica familiare della Democrazia cristiana e di rendere chiare le opzioni relative ad interventi di ordine economico-sociale. La legge quindi da un lato vuole dare coerenza ad interventi articolati su materie diverse ed individuare, dall'altro, i temi sui quali si rende necessaria una normativa elaborata dalle regioni.

Il titolo I definisce i principi e le finalità della legge, secondo gli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione; il titolo II, gli interventi integrati a sostegno della maternità e della paternità riconoscendone il valore sociale.

In concreto questo significa la tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante la organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati; la tutela della gestazione in difficili condizioni sociali mediante la corresponsione di aiuti economici; la predisposizione di strutture di accoglienza; la esenzione totale dal costo

di frequenza degli asili nido e delle scuole materne; l'assistenza domiciliare e le agevolazioni per l'accesso alla casa.

Il titolo II prevede, anche per corrispondere al diritto-dovere dei genitori di educare i figli, un coordinamento tra i tempi di lavoro e i tempi della famiglia affidato, per quanto riguarda la tutela del tempo familiare, alle regioni, province autonome ed enti locali.

Vengono quindi apportate modifiche alla legge n. 1204 del 1971 per consentire alla lavoratrice o, in alternativa, al lavoratore di assentarsi dal lavoro dopo i periodi di assenza obbligatoria già previsti dopo il concepimento, fino al secondo anno di età del bambino e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro: questi periodi di assenza sono computati nell'anzianità di servizio.

A tutte le lavoratrici gestanti è vietato il lavoro notturno dalle 24 alle 6. Per il periodo di assenza obbligatoria la retribuzione viene corrisposta non più all'80 ma al 100 per cento.

Va poi osservato che con questa legge quadro, si riporta all'interno della legge n. 1204 la situazione dei genitori di portatori di *handicaps* per i quali (in alternativa l'uno all'altro) è riconosciuto il diritto al prolungamento dell'assenza facoltativa dal lavoro fino a tre anni di età del bambino; questi genitori hanno diritto a tre giorni di permesso mensile fruibile anche in maniera continuativa nel corso dell'anno e inoltre hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e con modalità di lavoro atti a facilitare l'assistenza al figlio. Per le famiglie in difficoltà sono previste alcune disposizioni particolari: i lavoratori hanno diritto per gravi e documentati motivi familiari ad un congedo di 30 giorni per ciascun anno, senza diritto a retribuzione ma coperti da contributi figurativi. Queste disposizioni si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale. A questi fini è istituito presso l'INPS il Fondo sociale per i genitori lavoratori, alimentato mediante l'aumento dello 0,50 per cento della contribuzione. Per ragioni di famiglia i lavoratori possono chiedere l'aspettativa per periodi

non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nella intera vita lavorativa.

Tale aspettativa non comporta retribuzione e non è computata nella anzianità di servizio neppure ai fini previdenziali, ma i periodi non lavorativi possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro.

È prevista inoltre la possibilità per il lavoratore a tempo pieno di chiedere in qualsiasi momento, per esigenze familiari, la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale.

Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, la destinazione della sede di servizio dei dipendenti deve attenersi a criteri che non smembrino di fatto il nucleo familiare.

Viene poi riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo ed è previsto che le regioni e le province autonome disciplinino la istituzione di un fondo per favorire la costituzione e gestione di cooperative di casalinghe (sia che si tratti di cooperative di solidarietà sociale che di lavoro), secondo modalità che consentano di fruire anche del Fondo sociale europeo.

Il titolo III riguarda i servizi alla famiglia riconosciuta come soggetto della educazione, della assistenza e del sistema dei servizi sociali.

È garantita quindi ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali; si potrà detrarre dalle tasse la spesa per l'iscrizione e la frequenza presso scuole riconosciute e parificate di ogni ordine e grado.

L'integrazione dei servizi pubblici con le strutture del privato sociale e la valorizzazione di tutte le iniziative di solidarietà familiare debbono essere agevolate dallo Stato e dagli enti locali perchè si realizzi un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

Anche a questo fine lo Stato dovrà favorire l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie e una rappresentanza della realtà associativa familiare nelle commissioni che predispongono la programmazione in materia sociale.

In risposta ad una domanda che si è fatta più ampia in questi ultimi anni si prevedono interventi finalizzati a sollevare dai compiti di assistenza le famiglie che hanno l'onere di persone molto anziane e malate.

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista anche la tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia è inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento.

L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale-sanitario.

La legge prevede anche interventi di promozione e assistenza alla famiglia e quindi modifiche alla legge n. 405 del 1975 relative ai consultori, soprattutto per delineare con più esattezza la finalità del consultorio nel campo degli interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità e alla promozione di una coscienza responsabile nella procreazione e inoltre alla individuazione delle famiglie a rischio per un pronto intervento nei casi di violenza e abusi all'interno della famiglia stessa.

Il disegno di legge indica alcuni interventi a sostegno delle funzioni sociali della famiglia e quindi propone modifiche alla legge n. 1044 del 1978 sugli asili nidi per facilitare l'accesso dei bambini in situazioni di rischio e perchè le strutture e i servizi degli asili nidi negli orari e nei giorni in cui i bambini non siano presenti possano essere destinati a centri di aggiornamento e tirocinio per gli operatori, per essere utilizzati come micro-nidi o come sedi aggregate a scuole materne o primarie.

Nel campo sanitario le regioni devono istituire per ogni comune capoluogo un servizio centralizzato di trasporto neonatale. I presidi sanitari pubblici e privati debbono creare le condizioni per il sostegno anche psicologico della donna partorientente e consentire la presenza di un familiare prima durante e dopo il parto e debbono finanziare progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza, soprattutto se a rischio.

L'organizzazione delle strutture pubbliche ospedaliere e delle case di cura convenzionate debbono inoltre prevedere la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

Il titolo IV prevede interventi per la formazione di nuove famiglie con l'istituzione, presso la Cassa depositi e prestiti, di un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire destinato alla concessione di mutui per l'acquisto o il recupero di alloggi da adibire alle famiglie di nuova istituzione, purchè il reddito complessivo non superi il tetto di lire 35 milioni annue al netto degli oneri previdenziali e fiscali e i destinatari non siano proprietari di altri alloggi.

I canoni di locazione di appartamenti concessi a famiglie di nuova formazione sono esenti dall'Irpef nella misura del 50 per cento a condizione che il contratto preveda una durata non superiore a cinque anni.

Il titolo V prevede gli interventi economici e tributari a favore della famiglia e richiama l'utilizzo per la sua finalità della cassa unica assegni familiari. Questo al fine di garantire un assegno mensile per i figli fino a tre anni di età; di corrispondere alle famiglie con reddito medio basso un assegno per i figli che frequentano la scuola dalla materna all'università; e di corrispondere un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiungimento del minimo vitale familiare.

L'altro punto sul quale si intende operare per il sostegno economico della famiglia si riferisce al trattamento tributario del reddito familiare.

È prevista l'iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS delle casalinghe. Possono inoltre essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei libri di testo scolastici e universitari.

Il titolo VI prevede che il Ministro degli affari sociali predisponga per il Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PRINCIPI E FINALITÀ****Art. 1.**

1. Lo Stato predispone e attua una organica e integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle funzioni, che le sono riconosciute, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.

2. Lo Stato riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela o filiazione o adozione, e orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

TITOLO II**INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ****CAPO I***Riconoscimento del valore sociale della maternità e della paternità***Art. 2.**

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e della paternità e promuove interventi e sostegni di natura culturale, sociale ed economica al fine di rendere positiva e praticabile la scelta della maternità e della paternità.

CAPO II

*Interventi in sostegno della scelta
di maternità e paternità*

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano gli interventi di cui all'articolo 2 nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze anche psicologiche della madre, del padre e della famiglia;

b) tutela della gestante in difficili condizioni sociali dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita, mediante la corrispondenza di aiuti economici o di altro genere, la predisposizione di strutture di accoglienza adeguate alle esigenze specifiche, l'esenzione totale dal costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne, l'assistenza domiciliare, agevolazioni per l'assegnazione di case popolari.

2. Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono perseguiti anche mediante convenzioni con associazioni pubbliche o private aventi tra i fini statutarî la tutela della vita nascente e della maternità.

CAPO III

Tempi di lavoro e tempi della famiglia

Art. 4.

1. Lo svolgimento del diritto-dovere di educare i figli attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione è reso concretamente possibile dal riconoscimento del valore sociale del tempo familiare. A tal fine le regioni, le province autonome e gli enti locali nella programmazione e nell'or-

ganizzazione dei servizi individuano modalità di tutela del tempo familiare.

Art. 5.

1. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari previsto all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è esplicito anche mediante l'armonizzazione degli orari dei servizi tra loro collegati, in modo da consentirne la piena fruizione anche da parte di coloro che lavorano.

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è inserito il seguente articolo:

«Art. 10-bis. - 1. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, hanno diritto di usufruire dell'orario flessibile di lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che abbiano in affidamento un minore nei primi tre anni dalla data di affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione».

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro dell'amministrazione di appartenenza e secondo quanto previsto all'articolo 10-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto

ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 4, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta altresì a coloro che abbiano in affidamento un minore di età superiore ai due anni, per un anno dalla data di inizio dell'affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre alternativamente diritto ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia». Gli oneri previdenziali relativi al secondo anno di assenza sono posti a carico della Cassa unica assegni familiari».

Art. 8.

1. Dopo la lettera *c*) dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunta la seguente:

«*d*) quando la pluralità di sedi di servizio dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta pregiudizievole alla salute della donna e del bambino».

2. Alla fine del citato articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto il seguente comma:

«L'accertamento medico di cui al primo comma ed il rilascio della relativa certificazione debbono avvenire con modalità tali da non pregiudicare la salute della donna in gravidanza».

Art. 9.

1. All'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto il seguente comma:

«A tutte le lavoratrici gestanti, anche non dipendenti da aziende manifatturiere, è vietato il lavoro dalle ore 24 alle ore 6».

Art. 10.

1. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole: «80 per cento della retribuzione» sono sostituite con le parole: «100 per cento della retribuzione».

Art. 11.

1. Le lavoratrici che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o, essendo attualmente disoccupate, abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata determinata per almeno 78 giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sopracitata, qualora non versino in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 100 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per l'inoltro della domanda e per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

CAPO IV

Genitori di portatori di handicap

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n.1204, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati minori portatori di

handicap i soggetti che rientrano nella previsione di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché coloro che fin dalla nascita rivelino minorazioni fisico-psichiche o che abbiano difficoltà a svolgere le funzioni proprie della loro età».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, nonché gli affidatari che, a giudizio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis della presente legge, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - 1. I genitori anche adottivi, nonché gli affidatari di portatori di *handicap* di cui all'articolo 1-bis della presente legge hanno diritto, alternativamente, a non più di tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il portatore di *handicap* sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. A tali permessi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 7 della presente legge e negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e di svolgere le proprie mansioni con modalità atte a facilitare l'assistenza al portatore di *handicap*, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio».

CAPO V

*Tutela del tempo per le famiglie
in difficoltà*

Art. 15.

1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati motivi familiari, quali la grave malattia del coniuge, del figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un congedo fino a trenta giorni per ciascun anno. Uguale diritto spetta ai genitori di minori portatori di *handicap* o sottoposti a trattamento di dialisi.

2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della presente legge si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

Art. 17.

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo sociale per i genitori lavoratori. Il Fondo è alimentato a decorrere dal 1° gennaio 1992 mediante il gettito derivante da un aumento della contribuzione, mediante prelievo dai redditi del lavoratori dipendente, dal reddito del lavoratore autonomo e dai redditi di impresa, pari allo 0,50 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10, 12, 14, 15, 16 e 17 della presente legge, a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

Art. 18.

1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di famiglia per periodi non

inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nell'intera vita lavorativa.

2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto a retribuzione e non sono computate nell'anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali.

3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che stabiliscono l'età di collocamento al riposo obbligatorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si cumulano con quelle di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Art. 19.

1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui all'articolo 15 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo stesso o in caso di urgenza, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di idonea certificazione.

2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di cui all'articolo 18 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'aspettativa stessa.

Art. 20.

1. In sostituzione dei lavoratori assenti ai sensi della presente legge è consentito fare ricorso alla assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*) della legge 18 aprile 1962, n. 230.

Art. 21.

1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'artico-

lo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Ricorrendone i presupposti, l'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto».

Art. 22.

1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in qualsiasi momento, anche per esigenze familiari quali la cura dei figli e di minori in affidamento o di familiare ammalato, di trasformare il suo rapporto di lavoro in un rapporto a tempo parziale, secondo la disciplina prevista dalla legge.

2. Con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati:

a) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in modo da renderli proporzionali all'orario del lavoro a tempo parziale;

b) le modalità di calcolo della pensione e dell'indennità di fine rapporto nel caso in cui a periodi di lavoro a tempo pieno si siano alternati periodi di lavoro a tempo parziale.

Art. 23.

1. Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici, nella destinazione della sede di servizio dei propri dipendenti debbono attenersi a criteri che salvaguardino l'unità del nucleo familiare.

Art. 24.

1. È riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il

benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e di conseguenza della società.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione di un Fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, secondo modalità che consentano di fruire del Fondo sociale europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome predispongono strumenti idonei a favorire il reinserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro, mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e riservando una percentuale dei posti disponibili presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale istituiti per settori per i quali vi sia una effettiva domanda di lavoro.

TITOLO III

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 25.

1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione, dell'assistenza e del sistema dei servizi sociali, come unità essenziale dei servizi primari e come ambito di riferimento per i servizi pubblici e privati.

Art. 26.

1. È garantita ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali per i propri figli.

2. Le spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e parificate

di ogni ordine e grado sono deducibili dall'imponibile fiscale, alle condizioni stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati - nei limiti del possibile - con la cooperazione della famiglia e tendono prioritariamente a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

2. Lo Stato, le regioni e le province autonome e gli enti locali perseguono l'integrazione dei servizi pubblici con le strutture del privato sociale e valorizzano altresì tutte le iniziative di solidarietà familiare e parentale nonchè di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome riconoscono e favoriscono l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie e prevedono una rappresentanza della realtà associativa a base familiare nelle commissioni investite dell'esame di problemi sociali e negli organismi che predispongono la programmazione in materia sociale. Promuovono inoltre la istituzione di apposite consulte della famiglia con rappresentanza di associazioni, volontariato e cooperazione a base familiare.

Art. 28.

1. Le regioni e le province autonome riservano particolari forme di sostegno economico o di altro genere e programmi personalizzati di aiuto e di speciali servizi alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane e che comunque vengono a trovarsi in condizione di marginalità abitativa e logistica.

2. Il sostegno alle famiglie che vivono in tradizionali insediamenti sparsi deve anche considerarsi come concreto sostegno per la valorizzazione del territorio.

Art. 29.

1. In favore delle famiglie che si assumono l'onere dell'assistenza di persone che per ragioni di età avanzata, di salute, di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a se stesse, salvo l'eventuale sostegno economico e gli interventi di assistenza domiciliare, sono realizzati interventi di sostegno che le sollevino dai compiti di assistenza per orari settimanali predeterminati e per almeno un periodo annuale non inferiore alle due settimane.

Art. 30.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista la tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento, promuovendo nei loro confronti appropriate forme di tutela giuridica ed economica e favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare, ambienti comunitari idonei e residenze assistite, liberamente scelti.

Art. 31.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi i piani socio-assistenziali regionali devono prevedere interventi mirati al sostegno psicologico, socio-assistenziale ed economico per le famiglie considerate, secondo le linee dei rispettivi piani, in difficoltà o a rischio, attraverso programmi personalizzati, integrati tra competenze di diversi livelli istituzionali e coordinati con le risorse del privato sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i servizi di base quali distretti, consultori,

segretariato sociale comunale, assumono il compito di individuare le condizioni di rischio, di identificare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie stesse; in conseguenza realizzano l'attivazione dei servizi e la presa in carico del nucleo familiare attraverso la predisposizione e l'attuazione dei programmi personalizzati.

3. Nell'attuazione dei programmi personalizzati è data precedenza alle famiglie alle quali appartengono persona con specifiche difficoltà quali la condizione di tossicodipendenza, di *handicap* gravissimo, di malattia mentale.

Art. 32.

1. Le regioni e le province autonome promuovono e valorizzano l'assistenza domiciliare in tutti i settori di intervento sociale e sanitario e stabiliscono criteri e modalità per renderla accessibile in alternativa al ricovero in caso di patologie assistibili a domicilio.

2. L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale sanitario con la possibilità di fruire dell'apporto di strutture e di servizi assistenziali e sanitari presenti nel territorio.

CAPO II

Interventi di promozione e assistenza alla famiglia

Art. 33.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 33. - 1. Il consultorio familiare è istituito al fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla maternità e paternità responsabili, alla promozione e al mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e familiari.

2. Il consultorio familiare attraverso le diverse competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e privati esistenti sul territorio, garantisce:

a) La realizzazione di interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

b) l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili;

c) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

d) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

e) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

f) la tutela della salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del *virus* HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;

g) la tutela e il sostegno della vita umana fin dal suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

h) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti i rapporti interpersonali e l'educazione dei figli;

i) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia;

l) l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna;

m) assistenza psicologica e sociale anche su richiesta delle autorità giudiziaria minorile e ordinaria in materia di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi ed ammissione al matrimonio i minori.

3. Gli interventi di formazione e di informazione di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono realizzati d'iniziativa del consultorio o su richiesta di almeno dieci utenti.

3. Ogni consultorio è tenuto a presentare alla regione la relazione annuale sull'andamento dell'attività, rispetto ad alcuni indicatori, quali il tasso di natalità, la fecondità, l'abortività, la morbilità e la mortalità individuandone alcune cause specifiche, i casi di separazione dei coniugi, di divorzio ed altre possibili difficoltà riguardanti la coppia e la famiglia».

Art. 34.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. Il personale del consultorio familiare può essere integrato da altri specialisti che si avvalgono di un contratto di consulenza.

3. Gli operatori del servizio operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali presenti sul territorio».

Art. 35.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge le regioni e le province autonome promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, soprattutto in ordine al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo, con l'obiettivo di far acquisire un'ottica consulenziale, che salvaguardi l'interdisciplinarietà dell'approccio e contribuisca ad evidenziare il momento preventivo-formativo dell'intervento consultoriale».

Art. 36.

1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

«Qualora i consultori di cui all'articolo 2, lettera b), presentino i requisiti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione di cui al primo comma, mediante convenzione che potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di esse».

Art. 37.

1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza degli interventi di cui all'articolo 3 della presente legge e ad attivarsi per facilitare al massimo l'accesso ai relativi servizi.

CAPO III

*Interventi a sostegno
delle funzioni sociali della famiglia*

Art. 38.

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono soppresse le parole: «e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1977, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

«L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.

Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio».

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo nido non destinati al ricevimento dei bambini e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze esistenti sul territorio con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura del bambino, come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia».

Art. 40.

1. Al numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è aggiunto il seguente periodo: «In particolare, la rego-

lamentazione dell'orario garantisce la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo parziale».

Art. 41.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - 1. La gestione degli asili nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la Regione, purchè rispondenti alla normativa regionale.

Art. 6-ter. - 1. Quando esigenze locali lo richiedono, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni, nell'elaborazione dei piani annuali degli asili nido le regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con dimensioni ridotte (micronido) come sedi aggregate a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture idonee adibite per servizi per l'infanzia.

2. Il micronido si avvale dei servizi e del personale di sorveglianza della struttura cui è aggregato, sulla base di convenzioni stipulate tra i comuni e l'ente gestore della struttura.

3. Il comune favorisce e sostiene inoltre le iniziative per la realizzazione di asili nido con dimensioni ridotte assunte da privati, aventi i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 6-quater. - 1. Il personale degli asili nido è dipendente dell'ente gestore del servizio».

Art. 42.

1. Le regioni e le province autonome istituiscono per ogni comune capoluogo un servizio centralizzato di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.

2. I presidi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente adeguate, favori-

scono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle *équipes* e del personale di assistenza, al fine di sostenere anche psicologicamente la donna partoriente. A tal fine garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale e organizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale è adeguato a tali obiettivi.

Art. 43.

1. Le regioni e le province autonome finanziano progetti sperimentali sull'assistenza domiciliare alla donna in gravidanza e alla donna in gravidanza a rischio, secondo un preciso protocollo stilato dalle regioni e dalle province autonome stesse.

Art. 44.

1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle 24 ore di uno dei genitori, o di un loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino speditizzato. L'organizzazione delle strutture prevede inoltre la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI NUOVE FAMIGLIE

Art. 45.

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

Art. 46.

1. Fermi restando i benefici previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.

Art. 47.

1. Possono accedere ai mutui le coppie il cui componente più anziano non superi i 35 anni di età, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) aver contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo non oltre un anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35.000.000, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare la residenza familiare;

d) non aver fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazioni, fatte salve quelle di natura tributaria.

2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è aumentato di lire 2.000.000 per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è annualmente aggiornato con

decreto del Ministro del lavoro in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Art. 48.

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 47, secondo i principi fissati per i mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:

a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da copia delle denunce dei redditi che, sottoscritte dagli autori, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili dal reddito imponibile;

d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di aliernarlo e con divieto di

accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di età e di pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione della nuova residenza;

g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda l'estinzione totale del mutuo in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo di più beneficiari.

Art. 49.

1. Il 50 per cento del reddito annuo derivante dai canoni di locazione di appartamenti concessi in locazione a famiglie di nuova formazione non concorre alla formazione del reddito assoggetato all'imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) a condizione che il contratto sia stato registrato per un periodo non superiore ad anni cinque.

2. Decade automaticamente dal beneficio il proprietario che contravvenga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

3. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore ad anni cinque.

Art. 50.

1. Qualora il nucleo familiare conseguentemente alla nascita o all'adozione di figli, abbia necessità di acquistare una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione,

alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.

2. Il beneficio si applica anche nel caso di documentate accoglienze di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi col nucleo familiare almeno da un anno al momento dell'acquisto della nuova abitazione.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal precedente e dal presente articolo è istituito un apposito fondo di lire 35 miliardi annue a partire dal 1992. Tale fondo è alimentato mediante corrispondente diminuzione del fondo costituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891.

TITOLO V

INTERVENTI ECONOMICI E TRIBUTARI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

CAPO I

Principi generali

Art. 51.

1. Lo Stato, nell'attuare le politiche di sostegno economico a favore della famiglia, integra gli interventi finalizzati all'eliminazione della povertà con le misure tendenti al riconoscimento dei particolari carichi sociali dovuti al numero o alle caratteristiche proprie dei membri di alcune famiglie.

CAPO II

Provvidenze

Art. 52.

1. Ai fini del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 54, il reddito familiare è costituito dal reddito complessivo dei compo-

nenti il nucleo familiare composto da genitori, figli, ascendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi, con l'esclusione dell'indennità di fine rapporto.

2. Anche se conviventi, possono considerarsi esclusi a loro richiesta dal numero dei componenti il nucleo familiare, e in tal caso i loro redditi non concorrono alla determinazione del reddito familiare, i figli, i fratelli e le sorelle maggiorenni, nonchè gli ascendenti.

3. Ricorrendone le condizioni, le prestazioni di cui all'articolo 54 spettano anche alle persone che vivono sole.

4. Ai fini di cui al comma 1 i redditi del lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito familiare sono conteggiati nella misura del 60 per cento del loro ammontare.

5. Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 54, legate al reddito, sussiste nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni previdenziali o da pensioni derivanti da lavoro dipendente o autonomo assoggettabile all'Irpef, nonchè dai redditi esentati dall'Irpef per i quali i singoli componenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, sia superiore all'80 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 53.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti l'utilizzo della Cassa unica assegni familiari per prestazioni a favore delle famiglie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) corresponsione alle famiglie di un assegno mensile per i figli fino a tre anni di età. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'Istat per l'anno immediatamente precedente;

b) mantenimento del rapporto assicurativo e attribuzione dei relativi contributi a favore del coniuge che rinunci al lavoro

dipendente per ragioni di cura dei figli fino a sei anni di età ovvero di congiunti anziani non autosufficienti;

c) corresponsione alle famiglie con reddito medio-basso di un assegno per i figli che frequentano la scuola di ogni ordine e grado, inclusa la scuola materna. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dell'Istat per l'anno immediatamente precedente;

d) corresponsione di un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiungimento del minimo vitale familiare, intendendosi per minimo vitale familiare il reddito familiare che diviso per il numero dei componenti risulti non inferiore al 50 per cento del reddito medio individuale calcolato dall'Istat per l'anno immediatamente precedente;

e) elevazione dello scaglione massimale di reddito ai fini del diritto alla corresponsione dell'assegno di cui alla lettera d) ed elevazione dell'assegno medesimo per le famiglie che presentino le seguenti situazioni, per le quali il beneficio dovrà essere stabilito in ordine decrescente, fermo restando che la presenza di più di una di esse dà titolo ad una ulteriore elevazione dello scaglione massimale di reddito:

1) famiglie con un componente portatore di *handicap*;

2) famiglie composte da un solo genitore con figli minori a carico;

3) famiglie con un componente di oltre i 75 anni di età o di oltre i 65 anni di età se fisicamente non autosufficiente;

4) famiglie monoreddito con almeno tre figli minori a carico;

5) famiglie monoreddito composte da almeno cinque persone;

f) elevazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

g) corresponsione alla famiglia che assiste un congiunto anziano non autosuffi-

ciente di un sussidio economico pari alla retta da corrispondere ad un istituto di ricovero della provincia di residenza ove il congiunto fosse ivi ricoverato.

CAPO III

Trattamento tributario del reddito familiare

Art. 54.

1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla approvazione della presente legge, in luogo delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) nel 15 per cento per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del cinque per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini di imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire nè inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del comma medesimo

non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le stesse, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

Art. 55.

1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto d'imposta, all'atto dell'assunzione del rapporto di lavoro ovvero prima del periodo d'imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 54, comma 1, in luogo delle detrazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Il sostituto d'imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 54, comma 1, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 54, comma 3. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini d'imposta il sostituto d'imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzione: il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica indicato all'articolo 54, comma 2, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 56.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore

della presente legge, le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore ai quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia possono ottenere, a domanda, l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e la misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti.

Art. 57.

1. Le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari, necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, possono essere dedotte dal reddito lordo.

2. Sono altresì dedotte dal reddito lordo le spese sostenute dalla famiglia per eliminare le barriere architettoniche dalla casa di abitazione familiare.

CAPO IV

Norma transitoria

Art. 58.

1. Per gli anni 1991 e 1992 gli importi dell'assegno al nucleo familiare di cui alla tabella prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono aumentati del 50 per cento. A tal fine lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge sopracitato è integrato mediante la cassa unica assegni familiari.

Art. 59.

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente titolo viene impegnato il gettito annuale della cassa unica assegni familiari dell'anno precedente.

TITOLO VI

COMPITI DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI SOCIALI

Art. 60.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) coordina gli interventi di politica familiare dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici;

b) promuove l'attuazione nel territorio della Repubblica degli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi;

c) dà il proprio concerto su tutti i provvedimenti di carattere generale o specifico concernenti le politiche familiari;

d) promuove tramite il Dipartimento per gli affari regionali e i problemi istituzionali il coordinamento delle politiche familiari delle regioni.

2. Il Ministro per gli affari sociali predispose per il Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il 30 giugno di ciascuno anno. A tal fine le regioni entro il 30 maggio di ciascun anno trasmettono al Dipartimento degli affari sociali una relazione sulla situazione che fornisca tutti i dati relativi ai servizi, alle iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di politica familiare.